

**GIURISPRUDENZA CASA****VENDITA AD AGENTI PROFESSIONALI, NIENTE INDENNITÀ**

«L'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 della l. n. 392 del 1978 (ha detto la Cassazione nella sentenza n. 29835/17, inedita) non compete al conduttore cessato nei casi in cui l'attività di vendita sia avvenuta con operatori professionali e senza un contatto con il pubblico indifferenziato degli utenti e dei consumatori, con la conseguenza che, in caso di esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e di vendita al minuto, il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento può essere riconosciuto solo quando l'attività di vendita al minuto abbia rivestito carattere di prevalenza rispetto all'altra e sia stata svolta con modalità comportanti contatto diretto con il pubblico».

*a cura dell'Ufficio legale della **Confedilizia***

